SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI INFORMATICI E DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI REATI INFORMATICI, NONCHÉ IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CASO DI ATTACCHI A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 1 (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 615-ter:
 - 1) al secondo comma:
 - a) le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;
 - b) al numero 2), dopo le parole: «usa» sono inserite le seguenti: «minaccia o»;
 - c) al numero 3), dopo le parole: «il danneggiamento» sono inserite le seguenti: «ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare»;
 - 2) al terzo comma:
 - a) al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni e da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni»;
 - b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei soli casi in cui concorrono anche le circostanze previste dal numero 3) del secondo comma, le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 89, 98 e 623-quater non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.»;
- b) all'articolo 615-quater:
 - 1) al primo comma, la parola: «profitto» è sostituita dalla seguente: «vantaggio»;

- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).»;
- 3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo.»;
- c) l'articolo 615-quinquies è abrogato;
- d) all'articolo 617-bis, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).»;
- e) all'articolo 617-quater:
 - 1) al quarto comma:
 - a) le parole «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti «da quattro a dieci anni»;
 - b) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo;»;
 - c) al numero 2), le parole: «da un pubblico ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale» e la parola: «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o»;
 - d) il numero 3) è soppresso;
 - 2) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 89, 98 e 623-quater, concorrenti con l'aggravante di cui al quarto comma, numero 1), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»;
- f) all'articolo 617-quinquies:
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.»;
 - 2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.»;

 Le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 89, 98 e 623-quater, concorrenti con l'aggravante di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e

le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»;

- g) all'articolo 617-sexies:
 - 1) al secondo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle parole: «da tre a otto anni»;
 - 2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 89, 98 e 623-quater, concorrenti con l'aggravante di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta circostanza aggravante.»;
- h) nella rubrica del Capo III-bis del Titolo XII, le parole: «sulla procedibilità» sono soppresse;
- i) dopo l'articolo 623-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 623-quater.

(Circostanza attenuante)

Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.»;

- 1) all'articolo 629, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma: «Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies, ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.»;
- m) all'articolo 635-bis:
 - 1) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
 - 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche

- abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza, ovvero se è palesemente armato.»;

n) all'articolo 635-ter:

- 1) nella rubrica, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o di interesse pubblico»;
- 2) al primo comma, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni»;
- 3) il secondo comma e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La pena è della reclusione da tre a otto anni:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze cui al numero 3); in tal caso, le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 89, 98 e 635-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.»;

o) all'articolo 635-quater:

- 1) al primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza, ovvero se è palesemente armato.»;
- p) dopo l'articolo 635-quater, è inserito il seguente:

«Art. 635-quater.1.

(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo.»;

q) l'articolo 635-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 635-quinquies.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3); in tal caso, le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 89, 98 e 635-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.»;

r) dopo l'articolo 635-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 635-sexies.

(Circostanza attenuante)

Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.».

Art. 2 (Modifiche al codice di procedura penale)

- 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 51, comma 3-quinquies:
 - 1) le parole: «615-quinquies» sono soppresse;
 - 2) dopo le parole: «635-quater,», sono inserite le parole: «635-quater.1, 635-quinquies,»;
 - 3) dopo le parole: «del codice penale» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;
 - b) all'articolo 406, comma 5-*bis*, dopo le parole: «7-*bis*» sono inserite le parole: «6 7-*ter*»;
 - c) all'articolo 407, comma 2, dopo il numero 7-bis è aggiunto il seguente: «7ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater,
 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi

informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.».

Art. 3

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

- 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «51, comma 3-*bis*,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;
 - b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,»;
 - c) all'articolo 16-*novies*, comma 1, dopo le parole: «51, comma 3-*bis*,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*,».

Art. 4

(Modifiche al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando di procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.».

Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

- 1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote»;

- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»;
- c) al comma 2, le parole: «615-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «615-quater.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»;
- d) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.».

Art. 6 (Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 6)

2. All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,».

Art. 7 (Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)

- 1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione immediata delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.»;
 - b) dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti: «4-*bis*.1. Nei casi in cui l'Agenzia ha notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, e in ogni caso quando risulti interessato taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g*) e *i*), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ovvero di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal comma 4, procede alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n*) e *n-bis*), e ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-*bis*.»;

4-bis.2. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis.1, quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione all'Agenzia.

4-bis.3. In ogni caso, il pubblico ministero impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli accertamenti urgenti si svolgano tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, a fini di resilienza, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e può disporre il differimento di una o più delle predette attività, con motivato provvedimento adottato senza ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso delle indagini. Il pubblico ministero assicura, altresì, il raccordo informativo con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai fini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

4-bis.4. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l'Agenzia, che può assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell'incidente probatorio.».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA
CYBERSICUREZZA NAZIONALE, RESILIENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, NONCHE' DI CONTRATTI
PUBBLICI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IMPIEGATI IN UN
CONTESTO CONNESSO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI
STRATEGICI

(Obblighi di notifica di incidenti)

- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore ai 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali, segnalano e notificano, con le modalità e nei termini di cui al comma 2, gli incidenti indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Tra i soggetti di cui al presente comma sono altresì incluse le rispettive società in house.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 segnalano senza ritardo, e comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza a seguito delle evidenze comunque ottenute, un incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nella tassonomia di cui al comma 1, ed effettuano, entro settantadue ore a decorrere dal medesimo momento, la notifica completa di tutti gli elementi informativi disponibili. La segnalazione e la successiva notifica sono effettuate tramite le apposite procedure disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- 3. Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 effettuino notifiche volontarie di incidenti al di fuori dei casi indicati nella tassonomia di cui al medesimo comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
- 4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale comunica all'interessato che la reiterazione dell'inosservanza comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 e può disporre, nei 12 mesi successivi all'accertamento del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine di verificare l'attuazione da parte dei soggetti interessati dall'incidente di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi direttamente indicati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ovvero previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia. Le modalità di tali ispezioni sono disciplinate con determina del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 5. Nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale applica altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

- marzo 2001, n. 165, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
- 6. Fermi gli obblighi e le sanzioni, anche penali, previsti da altre norme di legge, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
- a) ai soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo n. 65 del 2018, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019;
- b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 9

(Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in presenza di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultano potenzialmente esposti, provvedono senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia.
- 2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 5, salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne impediscano l'adozione o ne comportino il differimento oltre il termine indicato al comma 1.

Art. 10

(Norme di raccordo con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I medesimi soggetti provvedono a effettuare la segnalazione degli incidenti di cui al presente comma senza ritardo, e comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore e a effettuare la relativa notifica entro settantadue ore.". Al medesimo comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di reiterata

inosservanza degli obblighi di notifica di cui al presente comma, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000.".

Art. 11 (Disposizioni in materia di Nucleo per la cybersicurezza)

1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 82 del 2021, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo può essere convocato nella composizione di cui al comma 4, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o più operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, nonché di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice.».

Art. 12

(Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

- 1. Nell'ipotesi in cui i servizi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del decreto-legge n. 82 del 2021, i predetti servizi, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, può disporre il differimento degli obblighi informativi cui è in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi inclusi quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, nonché il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del medesimo decreto-legge.

Art. 13

(Rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni. Referente per la cybersicurezza)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono a individuare, laddove non già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, che provvede:
- a) allo sviluppo delle politiche e procedure di sicurezza delle informazioni;
- b) alla produzione e all'aggiornamento di un piano per la gestione del rischio informatico;
- c) alla produzione e all'aggiornamento di un documento che definisca ruoli e organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell'amministrazione;
- d) alla produzione e all'aggiornamento di un piano programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture dell'amministrazione;
- e) alla pianificazione e all'implementazione di interventi di potenziamento delle capacità per la gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani di cui alle lettere b) e d);
- f) alla pianificazione e all'implementazione dell'adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- g) al monitoraggio e alla valutazione continua delle minacce alla sicurezza e delle vulnerabilità dei sistemi per il loro pronto aggiornamento di sicurezza.
- 2. Presso le strutture di cui al comma 1, opera il referente per la cybersicurezza, individuato in ragione delle qualità professionali possedute. Il predetto referente svolge anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative settoriali in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione. A tal fine, il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
- a) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, per i quali continuano a trovare applicazione gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui alla richiamata disciplina;
- b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 14

(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di intelligenza artificiale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82del 2021, dopo la lettera m-ter), è inserita la seguente: "m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa

per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale, anche al fine di favorire un uso etico e corretto dei sistemi basati su tale tecnologia;".

Art. 15

(Procedimento amministrativo sanzionatorio per l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di cybersicurezza di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 17 del decreto-legge n. 82 del 2021, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia è definita con regolamento che stabilisce, in particolare, termini e modalità per l'accertamento, la contestazione e la notifica delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 16

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, dopo il comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «8-ter. I dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di due anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi, non possono essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale cessato dal servizio presso l'Agenzia secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento adottato in attuazione del presente articolo relative al collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia, alla cessazione a domanda per inabilità, ovvero alla dispensa dal servizio per motivi di salute. I percorsi formativi di specializzazione di cui al presente comma sono individuati con determina del direttore generale dell'Agenzia, che tenga conto della particolare qualità dell'offerta formativa, dei costi, della durata e

del relativo livello di specializzazione che consegue alla frequenza dei suddetti percorsi.».

Art. 17

(Disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e misure di raccordo con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla 4 agosto 2021, n. 109, sono individuati gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tengono in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Ai fini del presente articolo, per elementi essenziali di cybersicurezza si intende l'insieme di standard e regole tecniche la cui conformità da parte di beni e servizi informatici da acquisire garantisce la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati da trattare in misura corrispondente alle esigenze di tutela di cui al primo periodo.
- 2. Nei casi individuati ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza:
- a) possono esercitare la facoltà di cui agli articoli 107, comma 2 e 108, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se accertano che l'offerta non tiene in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al comma 1;
- b) tengono sempre in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui al comma 1 nella valutazione dell'elemento qualitativo, ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione;
- c) nel caso in cui sia utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, inseriscono gli elementi di cybersicurezza di cui al comma 1 tra i requisiti minimi dell'offerta;
- d) nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del migliore rapporto

qualità prezzo, stabiliscono un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

- 3. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai soggetti privati non ricompresi fra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e inclusi nell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
- 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per i casi ivi previsti di approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1.

Art. 18 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.